

LAVORATRICI GESTANTI, PUPERE O IN ALLATTAMENTO

Informazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs 151/2001, sui risultati della valutazione del rischio e sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

A tutte le LAVORATRICI

Luogo e data _____

Oggetto: Informazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs 151/2001, sui risultati della valutazione del rischio e sul miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

La tutela e sostegno della maternità e paternità delle lavoratrici madri è regolamentata dal D.Lgs. 151 del 26/03/2001; il *Capo II* "Tutela della salute della lavoratrice" prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio che hanno informato il Dirigente scolastico del proprio stato.

Sulla base della valutazione dei rischi specifica per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento elaborata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'ISTITUTO COMPRENSIVO, sono stati individuati i rischi per i quali verranno adottati provvedimenti di tutela personale, durante la gestazione ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto.

Il documento completo è consultabile presso la segreteria di Istituto.

Qualora il Dirigente Scolastico si trovasse nell'impossibilità di modificare le condizioni di lavoro o di adibire la lavoratrice ad altra attività, sarà richiesto alla lavoratrice di anticipare il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, secondo le modalità definite dalla legge.

Si invitano pertanto le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento a comunicare ufficialmente (comunicazione scritta) il loro stato alla Segreteria affinché sia possibile adottare i necessari provvedimenti di tutela della loro salute e sicurezza.

Il Dirigente Scolastico